

DISCIPLINARE RELATIVO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DI FINE SERVIZIO, COMUNQUE DENOMINATO, DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA ASSUNTI O TRASFERITI PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 C.D. MOBILITA'.

ART. 1 – ASSUNZIONE DI PERSONALE TRAMITE MOBILITA'

Il dipendente assunto mediante mobilità, transitando da amministrazione diversa alla Camera di Commercio di Novara (o viceversa), senza soluzione di continuità, mantiene l'anzianità pregressa di servizio. Conseguentemente il dipendente ha diritto al pagamento di quanto maturato a titolo di trattamento di fine servizio solamente alla data della definitiva cessazione dal servizio stesso.

Il dipendente assunto a tempo indeterminato da un'amministrazione diversa, precedentemente al 1° gennaio 2001, e trasferito per mobilità alla Camera di Commercio di Novara, mantiene il regime dell'indennità di anzianità, fatte salve diverse previsioni normative.

Al dipendente assunto a tempo indeterminato da un'amministrazione diversa, successivamente al 1° gennaio 2001, e trasferito per mobilità alla Camera di Commercio di Novara, si applica il regime del trattamento di fine rapporto.

ART. 2 - TRASFERIMENTI SOMME INDENNITA' DI ANZIANITA' E T.F.R.

- DIPENDENTE IN REGIME DI INDENNITA' DI ANZIANITA' (assunto prima del 1/1/2001):

a) Mobilità in uscita

Nel caso di trasferimento ad altra Camera di Commercio o ad altro Ente iscritto ad altra Cassa Previdenziale (esempio Inps ex Inpdap), la Camera di Commercio di Novara quantificherà l'importo maturato alla data della cessione del contratto e lo trasferirà alla Camera di Commercio di destinazione o alla Cassa previdenziale competente, ai fini della gestione dell'indennità stessa.

b) Mobilità in entrata

Nel caso di trasferimento da altra Camera di Commercio o da altro Ente, la Camera di Commercio di Novara chiederà alla Camera di Commercio di provenienza o alla Cassa previdenziale competente, il trasferimento di quanto maturato dal dipendente alla data della cessione del contratto, a titolo di indennità di anzianità, allo scopo di garantire un unico trattamento previdenziale.

- DIPENDENTE IN REGIME DI T.F.R (assunto dal 1/1/2001):

a) Mobilità in uscita

Nel caso di trasferimento ad altra Camera di Commercio o ad altro Ente iscritto ad altra Cassa Previdenziale (esempio Inps ex Inpdap), la Camera di Commercio di Novara trasferirà alla Camera di Commercio di destinazione o alla Cassa previdenziale competente quanto maturato dal dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto alla data della cessione del contratto.

b) Mobilità in entrata

Nel caso di assunzione di personale da parte della Camera di Commercio di Novara mediante mobilità in provenienza da altra Camera di Commercio o da altro Ente iscritto ad altra Cassa Previdenziale (esempio Inps ex Inpdap), la Camera di Commercio di Novara chiederà alla Camera di Commercio di provenienza o alla Cassa previdenziale che gestisce il T.F.R. il trasferimento di quanto maturato dal dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto alla data della cessione del contratto.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- DIPENDENTE IN REGIME DI INDENNITA' DI ANZIANITA' (assunto prima del 1/1/2001):

La Camera di Commercio di Novara, in quanto ultimo datore di lavoro, liquiderà al dipendente la quota a suo carico, relativa al periodo di servizio alle proprie dipendenze, unitamente al maturato relativo all'attività lavorativa precedentemente svolta presso altri Enti.

- DIPENDENTE IN REGIME DI T.F.R (assunto dal 1/1/2001):

La Camera di Commercio di Novara, in quanto ultimo datore di lavoro, liquiderà al dipendente il trattamento di fine rapporto, rivalutato ai sensi della normativa vigente, maturato sia presso l'Ente di provenienza che presso la Camera stessa.